

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E L'ATI COSTITUITA DA GAETANO BARBERI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, IL GIRASOLE - COOPERATIVA SOCIALE, C.U.I. COMITATO UNITARIO INVALIDI - RAGAZZI DEL SOLE ONLUS PER LA GESTIONE DE "IL FARO - CENTRO DIURNO DI AUTONOMIA AVANZATA" (CIG: .....)**

TRA

**l'Azienda USL Toscana Centro**, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 Codice Fiscale e Partita Iva 06593810481, di seguito anche denominata "AUSL", rappresentata da \_\_\_\_\_, autorizzato/a alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la suddetta azienda, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

E

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc. E P.IVA 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata dal Dott. Andrea Francalanci, nominato con Determinazione del Presidente della SdS n. 2 del 14/02/2020 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'SdS, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

E

**ATI** Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "**Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus** - Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481", "**Il Girasole - Cooperativa Sociale** - Cod. Fisc. e P. IVA 04991520489" e l'associazione "**C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus** - Cod. Fisc. 94017790489", che conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla "Gaetano Barberi Cooperativa Sociale" e per essa al suo legale rappresentante Prof. Andrea Mannucci, nato a Firenze (Fi) il 24/11/1948 e domiciliato per la carica presso la Sede legale della Cooperativa in Via Condotta 6 a Firenze (Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481), (di seguito "ATI"),

**RICHIAMATI**

- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 8 *ter* ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*");
- la legge n. 328/2000 ("*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., recante la "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*", e in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli

obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese e accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 21 che disciplina le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, tra le quali al comma 1, lett. i), le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- la legge regionale n. 82/2009 (*"Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"*), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (*"Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009"*);
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che, nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R (*"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82"*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n. 2/R (*"Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41"*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R (*"Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la legge regionale n. 60/2017;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1449/2017, n. 1642/2019 e n. 1055/2021 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
- la legge delega n. 227/2021;
- il decreto legislativo n. 62/2024;
- legge 104/1992;
- il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il DPCM 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);

#### **DATO ATTO CHE**

in data 15 maggio 2023 è stata sottoscritta tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest la convenzione per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. da parte della SdS delle attività attribuite dai Comuni e dalla AUSL;

#### **PREMESSO CHE**

- con convenzione Rep. Contratti del Comune di Scandicci n. 184/2024, il Comune di Scandicci ha concesso in uso sino al 31 dicembre 2026 all’ATI l’immobile di proprietà del Comune di Scandicci, denominato “La Nuova Baracca”, situato in Via Tiziano n. 51, Scandicci e la continuazione della gestione de “Il Faro – Centro Diurno di autonomia avanzata” (di seguito la “Struttura”) in essere all’interno del medesimo immobile;
- la Struttura “Il Faro” è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come “Centro Diurno di autonomia avanzata” ai sensi della vigente normativa regionale toscana, rilasciata dal Comune di Scandicci, Settore Sviluppo Economico, Sportello Unico Attività Produttive, Atto unico n. 393 del 12/02/2004 per n. 20 posti, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, rilasciato da Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale con decreto n. 6502 dell’11/04/2022;
- in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che l’ATI, nella Struttura che ha in gestione, è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale;
- l’ATI si è resa disponibile a eseguire le prestazioni e a erogare i servizi richiesti dai citati Enti presso la suddetta Struttura;
- la AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di prevedere una quota sanitaria a carico della AUSL, quantificata come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una diversa quantificazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le componenti in epigrafe indicate,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

##### **Art. 1 – OGGETTO**

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni socio-assistenziali e le prestazioni socio-sanitarie in contesto semiresidenziale di cui al successivo art. 2, erogate dalla Struttura in favore di persone con riconoscimento di condizione di disabilità con necessità di sostegno e di sostegno molto elevato ex art. 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. svolte sulla base della capacità ricettiva e secondo quanto indicato nei titoli autorizzativi in possesso della Struttura.

## ART. 2 – PRESTAZIONI AGLI OSPITI - PERSONALE IMPIEGATO – PRESTAZIONI ESCLUSE

In attuazione della presente convenzione, l'ATI garantisce presso la Struttura le seguenti prestazioni erogate in un contesto di accoglienza semiresidenziale diurna, nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018:

- servizi educativi e di animazione e socializzazione;
- attività occupazionali e/o formative;
- servizi di assistenza di base e alla persona;
- attività di supporto e collegamento con i familiari e i servizi sociali;
- servizi alberghieri generali, compresi la pulizia degli ambienti, il riscaldamento, l'acqua calda e fredda, l'energia elettrica, in misura da soddisfare esigenze di corretta gestione della Struttura e di benessere degli ospiti;
- fornitura di vitto completo, consistente in almeno un pasto completo giornaliero, con supporto all'ospite da parte del personale della Struttura in caso di difficoltà o non completa autonomia nell'assunzione degli alimenti;
- ogni altro servizio, prestazione o attività prevista dalla vigente normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al DPGR n. 2/r del 2018 e alla L.R. n. 82/2009, incluse le relative delibere attuative, nonché alle norme che dovessero successivamente subentrare.

Il personale professionale impiegato sarà quello previsto nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018 in base agli effettivi fruitori del servizio.

Il personale professionale potrà essere affiancato da volontari, studenti tirocinanti e operatori del servizio civile previo atto di convenzione tra le parti.

## ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA RETTA E QUOTA SANITARIA

Per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta (*pro capite pro die*) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione è pari a € 56,00 oltre IVA, con la seguente suddivisione:

- Quota sociale di € 43,62 oltre IVA, a carico della SdS, con eventuale compartecipazione dell'utente, se prevista, nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento;
- Quota sanitaria di € 13,00 complessivi, quindi già comprensivi di IVA se dovuta, a carico dell'AUSL.

Per gli ospiti con necessità di sostegno, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta (*pro capite pro die*) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione – pari a € 56,00 oltre IVA – verrà corrisposta integralmente dalla S.d.S., con eventuale compartecipazione

dell'utente, se prevista, nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.

In casi eccezionali, adeguatamente motivati e temporanei, può essere prevista, previa valutazione e aggiornamento del Progetto di vita da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti, un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento dei servizi in favore di ospiti con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della Struttura. In relazione alla tipologia del supporto richiesto verrà definita tra le parti la relativa competenza economica.

#### ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'inserimento nel Centro Diurno è rivolto a un massimo di n. 20 (venti) utenti con età superiore a 16 anni con deficit psico – fisico e/o mentale.

L'accesso degli assistiti alla Struttura deve essere autorizzato dalla SdS a seguito della presentazione di un Progetto di Vita predisposto dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS Fiorentina Nord Ovest o della SdS/Zona–Distretto di residenza dell'assistito, se diversa dalla SdS Fiorentina Nord Ovest, che includa la prestazione oggetto della presente convenzione. L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sociale (al netto dell'eventuale compartecipazione dell'utente che dovesse essere prevista da apposito regolamento) e quella sanitaria sono economicamente a carico della SdS e della AUSL di residenza dell'assistito. L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stessa struttura, di un'impegnativa rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (quest'ultima a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata, qualora sia prevista una compartecipazione di quest'ultima) e con indicazione del periodo e dei giorni settimanali di frequenza autorizzati. L'ATI, gestore della Struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuto avvio della frequenza dell'utente. È data facoltà all'ATI, gestore della struttura, di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

La prosecuzione e/o l'ampliamento della frequenza della struttura oltre i tempi o il numero di giorni, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della UVMD zonale.

Nel caso in cui vengano previste dalla SdS forme di compartecipazione dell'utente alla quota sociale, l'ATI, gestore della Struttura, può stipulare con le persone ospitate, ovvero con i loro legali rappresentanti e/o con persona all'uopo debitamente delegata un contratto avente a oggetto l'impegno al pagamento della parte di quota sociale stabilita a loro carico, con possibilità inoltre di prevedere la corresponsione

di un deposito cauzionale pari a non oltre una mensilità della quota di retta a carico dell'assistito a garanzia delle obbligazioni originate dalla presente convenzione. Detto deposito dovrà essere restituito nella sua iniziale consistenza all'ospite, al suo legale rappresentante ovvero ai suoi eredi, entro 30 giorni dalla conclusione della frequenza, sempreché non ci siano da decurtare quelle somme eventualmente ancora a credito della Struttura.

In caso di dimissione della persona frequentante, la SdS comunicherà alla AUSL, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta cessazione delle prestazioni.

Nel caso in cui la persona frequentante, ovvero il soggetto che ne esercita la rappresentanza, richieda di essere dimessa, l'ATI, gestore della Struttura, può richiedere alla stessa apposita dichiarazione contenente tale manifestazione di volontà e l'assunzione di eventuali responsabilità dipendenti dalla cessazione del rapporto di assistenza.

Al di fuori dei casi di dimissioni volontarie, la dimissione degli assistiti deve essere concordata con i servizi sociali competenti, coinvolgendo l'interessato ed eventualmente il suo rappresentante come sopra individuato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di variazione dello stato di salute certificato dal medico curante che determini la necessità di diversa tipologia di struttura;
- per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri ospiti, che dovrà essere oggetto di relazione da parte del Direttore della Struttura;
- per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo pari a tre mensilità della quota sociale a carico dell'assistito (se prevista). In tal caso, il servizio sociale competente, previamente informato, si riserva, qualora lo ritenga necessario, di prendere in carico il caso, anche dal punto di vista economico, al fine di garantire la continuità assistenziale, riservandosi altresì di procedere con un'azione di rivalsa nei confronti dell'assistito.

#### Art. 5 – OBBLIGHI DELL'ATI

L'ATI, in qualità di gestore della Struttura, si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti per la Struttura dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile, per un orario congruo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ovvero attraverso le figure già individuate che svolgono tale ruolo, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi della presente convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdS;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 18;
- garantire una copertura del personale, così come indicata all'art. 2 e in conformità all' DPGR n. 2/r del 2018, avendo riguardo alle specifiche esigenze delle persone frequentanti (riabilitative/educative, specialistiche ed infermieristiche), calcolata sulla base della media trimestrale e fatto riferimento alle persone effettivamente presenti.

#### ART. 6 – DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA RETTA

La retta di cui al precedente art. 3, si intende riferita alle prestazioni elencate all'art. 2 e alle altre previste dalla presente convenzione e dalla normativa di riferimento, a eccezione della prestazione dei servizi extra, da considerarsi tali tutte quelle non richiamate nella presente convenzione. L'ATI si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della retta pattuita.

È onere dell'ATI, in qualità di gestore della Struttura, provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo, dei beni, dei servizi, delle attrezzature e degli accorgimenti necessari, anche in base alle vigenti normative, all'erogazione delle prestazioni.

#### ART. 7 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

La persona frequentante ha diritto al mantenimento del posto in caso di ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30.

In questo caso, per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato la retta verrà ridotta ad una somma pari al 70% della quota sociale, quindi ad € 30,28 oltre iva, e la quota sanitaria non sarà dovuta. Lo stesso importo sarà corrisposto all'ATI per gli ospiti con necessità di sostegno: In caso di compartecipazione da parte della persona assistita, la quota sociale ridotta è coperta in prima istanza dalla quota posta a

carico della persona stessa e, per la differenza, è coperta dalla SdS.

Trascorsi i termini su indicati, la struttura non è più tenuta alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico la suddetta parte residuale, salvo deroghe espressamente autorizzate e adeguatamente motivate. La retta ridotta si applica a partire dalla giornata di uscita.

La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro. In ogni caso, in caso di un eccessivo numero di assenze la AUSL e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

#### Art. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'ATI provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, a inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura relativa alla quota sociale posta a carico della SdS;
- fattura relativa alla quota sanitaria posta a carico della AUSL.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso in allegato, le giornate di ospitalità e le giornate di assenza per ogni singola persona frequentante.

Ciascun documento contabile, riportante la dicitura “salvo errori ed omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione.

Il pagamento delle fatture a carico della SdS e della AUSL avviene entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta. Relativamente agli importi a carico della SdS e della AUSL, l'ATI non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte dei suddetti Enti.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potranno effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, l'ATI dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli Enti stessi.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se l'ATI, che gestisce la Struttura, è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC



irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

#### ART. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

L'ATI è obbligata a fornire agli Enti comparenti, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

#### ART. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

L'ATI si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, l'ATI sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari. L'ATI si impegna a dare congruo avviso alle persone frequentanti, alla SdS, ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione dovuti a fattori imprevedibili e/o a cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso le chiusure dei servizi dovranno essere tempestivamente comunicate alla SdS ed alla AUSL non appena sarà concretamente possibile farlo.

#### ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

Al momento dell'assunzione del personale, l'ATI si impegna a far sottoscrivere al dipendente una dichiarazione di insussistenza, a quel momento, di cause di incompatibilità previste dalla legge.

E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e smi del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti delle AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti gestori della Struttura.

#### ART. 12 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2208 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico dell'ATI che gestisce la

Struttura che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

#### ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente del corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, anche per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. La SdS e la AUSL, al fine di eseguire i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20, comma III, della L.R.T. 41/2005 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

A tale scopo l'ATI si impegna a mettere a disposizione la documentazione assistenziale e amministrativa inerente all'attività svolta presso la Struttura. Si conviene altresì che potranno essere attivati anche i controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, preferibilmente previo concordato appuntamento, sia dall'esame della documentazione amministrativa a corredo delle fatture di cui all'art. 8.

#### ART 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ATI, gestore della Struttura, dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla SdS, alla AUSL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ATI si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

#### ART. 15 – EFFICACIA DELLA CONVEZIONE

La presente convenzione può essere considerata efficace da parte di tutte le altre Aziende Sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nella convenzione stessa, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

#### ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

##### 16.1 Inadempienze e penali

Nel caso in cui gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione ritengano di ravvisare da parte dell'ATI che gestisce la Struttura delle inadempienze alla presente convenzione, i medesimi Enti sono tenuti a contestare per iscritto tramite racc.ta a/r le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'ATI devono essere comunicate al soggetto che ha eccipito l'inadempimento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni dei suddetti Enti, il competente ufficio procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per gli Enti pubblici a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'ATI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

A sua volta l'Ente che ha attivato la contestazione dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione. Il mancato riscontro dell'Ente entro il citato termine equivale ad accettazione e quale riconoscimento dell'insussistenza dell'inadempimento.

#### 16.2 Recesso

Qualora la SdS e la AUSL intendano liberamente recedere dalla convenzione devono dare comunicazione alle altre parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno tre mesi.

In nessun caso, alcun indennizzo è dovuto all'ATI.

#### 16.3 Risoluzione

La SdS e la AUSL possono risolvere la presente convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione, salvo quanto disciplinato all'art. 10 in caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

L'ATI può risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento delle quote sanitaria e sociale nei termini di cui al superiore art.4.

#### 16.4 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

#### ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

L'ATI quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso l'ATI si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL, e dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per gli utenti inseriti nella Struttura su progetto dei servizi sociosanitari fiorentini la SdS e la AUSL sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano l'ATI quale Responsabile esterno del trattamento (come da nomina in allegato alla presente convenzione - all. 1), ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. La presente convenzione ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

#### ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, l'ATI dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi i soggetti frequentanti della struttura, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

#### ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'ATI deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione, l'ATI ha l'onere

di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente o che non si definisse con il procedimento previsto al precedente art. 16.1, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

#### ART. 21– DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi. Alla scadenza la stessa si potrà rinnovare per ugual periodo previo accordo tra le parti. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

#### ART. 22 - NOVAZIONE

Per le parti non regolamentate dalla presente convenzione - in particolare tutte quelle relative alla concessione in uso all'ATI dell'immobile di proprietà del Comune di Scandicci - restano in vigore le disposizioni della convenzione sottoscritta dall'ATI e dal Comune di Scandicci al Repertorio dei contratti del Comune di Scandicci n. 184/2024

#### ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo in quanto l'ATI è costituita da Cooperative Sociali ed ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 460/97.

Allegati:

- 1) Nomina Responsabile Esterno del trattamento.

Sesto Fiorentino, .....

Per l'ATI

- Gaetano Barbieri – Cooperativa Sociale Onlus s.c a r.l.
- Il Girasole – Cooperatva Sociale Onlus S.c. a .r.l.
- Associazione C.U.I. Comitato Unitario Invalidi – Ragazzi del Sole Onlus

[Firma] \_\_\_\_\_

Per la Società della Salute

[Firma] \_\_\_\_\_

Per la AUSL

[Firma] \_\_\_\_\_